



Prot. LR/55.01/46873

Bolzano, 26.01.2015

Redatto da:  
Barbara Schwienbacher  
Tel. 0471 418018  
Barbara.schwienbacher@provincia.bz.it

Al Direttore dell'Ufficio  
Della Conferenza Stato-Regioni  
Dott. Antonio Naddeo  
[a.naddeo@governo.it](mailto:a.naddeo@governo.it)

Servizio III Sanità e Politiche Sociali  
[a.catini@governo.it](mailto:a.catini@governo.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza  
Stato-Regioni  
Pec: [statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

Per conoscenza: Agenas – Agenzia Nazionale per i servizi  
sanitari regionali  
[dir@agenas.it](mailto:dir@agenas.it)

## **Richiesta chiarimenti sulle prerogative del Garante della Privacy nell'ambito sanitario**

Egregio direttore Naddeo,

gli organismi sanitari pubblici e privati, come pure gli esercenti le professioni sanitarie, devono fornire al paziente una informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e acquisire il consenso al loro uso, così come previsto dal codice della privacy (d.lgs. 196/2003).

Come ben noto, gli scopi della stessa legge mirano al riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, alla disciplina delle diverse operazioni di gestione dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.

Le regole giuridiche in materia di privacy, non prevedono un consenso generale del paziente ad una consultazione dei dati a tutto il personale ospedaliero che nel corso del trattamento terapeutico o anche in un momento successivo, ne dovrebbero averne bisogno. Il consenso, infatti, resta specifico e riferito al solo percorso di cura del paziente.

La finalità di limitare il trattamento dei dati al solo personale sanitario che ha preso in carico il paziente, dal punto di vista pratico e organizzativo è di fatto inapplicabile, in quanto presupporrebbe la mappatura a monte di tutti i possibili percorsi di cura del paziente all'interno delle strutture sanitarie.

Così, per esempio, i dati non possono essere posti a disposizione ai medici di un altro reparto, se non fanno parte dell'*équipe* medica, che cura il paziente.

All'estero, invece, le direttive europee in materia di dati personali nell'ambito sanitario, sono state ratificate nel senso di un silenzio assenso. Di conseguenza, in mancanza di una negazione del paziente, i dati sanitari possono circolare tra medici di diversi reparti durante o altro momento successivo al trattamento terapeutico.


Il vantaggio di tale principio giuridico, praticato in Austria e Germania, sta nella completezza e celerità delle scelte terapeutiche del medico chiamato in causa.

Inoltre, le informazioni anamnestiche, cliniche, strumentali e di laboratorio, raccolte negli anni, sarebbero sempre a disposizione del personale medico durante qualsiasi trattamento terapeutico del paziente. È palese che in un tale quadro normativo è

fondamentale una precisa e puntuale informazione *ex ante* del paziente, nelle forme più adeguate.

Ben consapevole delle esigenze di rispetto della tutela del diritto di riservatezza, si considera che il bene giuridico della salute deve comunque considerarsi di natura prevalente. Una diversa interpretazione del consenso informato, potrebbe agevolare in Italia il sistema sanitario, al fine di un trattamento efficiente e completo del paziente.


Siamo quindi a chiedere che la Conferenza Stato-Regioni voglia esaminare questa proposta ed eventualmente procedere ad una modifica legislativa.



dott.ssa Martha Stocker  
Assessora Provinciale  
Provincia Autonoma di  
Bolzano – Alto Adige



dott.ssa Maria Sandra Telesca  
Assessora Regionale  
Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia



dott.ssa Donata Borgonovo Re  
Assessora Provinciale  
Provincia Autonoma di  
Trento